

Prot. 1954/F1

Al Responsabile del Settore 4 Area Lavori Pubblici  
del Comune di Cava de' Tirreni  
Arch. Luigi Collazzo  
Trasmissione via pec all'indirizzo  
*amministrazione@pec.comune.cavadetirreni.sa.it*

Oggetto: DETERMINA AREA LAVORI PUBBLICI N. 452 DEL 14.10.2014 DI COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI DELL'INTERVENTO DI "RECUPERO COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA"

### **ATTO DI INVITO E DIFFIDA**

L'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno, con sede in Salerno, alla via G. Vicinanza n. 11, in persona del suo Presidente Arch. Maria Gabriella Alfano e del Consigliere Segretario Arch. Matteo Di Cuonzo, in relazione alla determina di cui in oggetto, a seguito della segnalazione di un nostro iscritto, segnala l'illegittimità della costituzione dell'ufficio di direzione lavori, per carenza delle adeguate e qualificate competenze in capo ai soggetti incaricati in relazione alla natura ed alle caratteristiche dell'intervento.

E' noto che lo svolgimento delle prestazioni in materia di servizi di architettura da parte degli uffici tecnici e, per essi, dei "*dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione*", non presuppone l'obbligatoria iscrizione di questi all'Albo, ai sensi dell'art. 90 co. IV del D. Lgs. 163/2006.

E' altrettanto noto che, a norma dell'art. 90 co. VI dello stesso Codice dei Contratti, le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgono dell'opera professionale di soggetti esterni nei seguenti casi:

- in caso di carenza in organico di personale tecnico;
- in caso di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori;
- in caso di difficoltà nello svolgimento concomitante delle funzioni di istituto;
- in caso di lavori di speciale complessità;
- in caso di lavori di rilevanza architettonica o ambientale;

- in caso di necessità di predisporre progetti integrali che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze.

Tra le varie ipotesi che impongono di ricorrere all'affidamento esterno, dunque, vi sono quelle relative all'idoneità ed alla qualificazione professionale ed alla stregua delle quali occorre affidare la progettazione all'esterno allorché si verta al cospetto di interventi di speciale complessità e/o di rilevanza architettonica o ambientale e gli uffici tecnici siano carenti di dipendenti idoneamente qualificati a svolgere la relativa prestazione.

Considerazioni del tutto analoghe valgono anche per l'affidamento della direzione dei lavori, laddove l'art. 130 del Codice Appalti, al comma II, rinvia alle ipotesi previste dall'art. 90 co. VI per l'individuazione dei casi in cui le amministrazioni aggiudicatrici non possono espletare direttamente con i propri uffici le relative prestazioni.

Deriva da tali premesse che lo svolgimento della prestazione resa quale dipendente pubblico in ogni caso richiede - art. 90 commi IV e VI del Codice Appalti - una specifica qualificazione professionale per lo svolgimento delle prestazioni di progettazione e direzione lavori da parte degli uffici tecnici della stazione appaltante, laddove è previsto che l'affidamento in esterno dell'incarico è dovuto sia in caso di carenza in organico di personale tecnico, sia in caso di lavori di *speciale complessità* sia in caso di lavori aventi *rilevanza architettonica o ambientale*, come nel caso, ad esempio, di **interventi di recupero e restauro di immobili vincolati o comunque di interesse storico - artistico - architettonico.**

Ne consegue che il dipendente pubblico non abilitato all'esercizio della professione di architetto non può essere destinatario di incarico di progettazione e direzione lavori per opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico e per il restauro ed il ripristino di edifici vincolati dal punto di vista artistico, storico o architettonico, come nel caso del complesso monumentale di San Giovanni Battista.

Stante quanto precede, si

**INVITA E DIFFIDA**

l'Organo di cui in indirizzo, stante l'illegittimità della determina di cui in oggetto, a disporre, senza indugio, nell'esercizio dei poteri di autotutela amministrativa, l'annullamento ed a rinnovare la procedura di affidamento in favore di professionisti muniti delle competenze richieste.

Con osservanza

Salerno, 11.11.2015

Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Salerno	
Il Consigliere Segretario	La Presidente
(Arch. Matteo Di Cuonzo)	(Arch. Maria Gabriella Alfano)